



Insieme Siamo Scuola



VII ISTITUTO COMPRENSIVO "G.A. COSTANZO"

Viale Santa Panagia 162, 96100 SIRACUSA tel. 0931/758333- fax 0931/754867-C.F. 80002030890-Cod.Univoco UFBAQC
e-mail: src80600c@istruzione.it website: www.settimocostanzosr.edu.it PEC: SRIC80600C@PEC.ISTRUZIONE.IT

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

- **Visto** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»;
- **Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
- **Acquisita** mail, ns. prot. n.144 del 10/01/2025, la disponibilità della ditta 2858 Security S.r.l. al riaffidamento, anche dalla durata triennale, del servizio di vigilanza alle medesime condizioni pattuite con il contratto scaduto in data 31-12-2024;
- **Vista** la determina n. 04 del 21/01/2025;
- **Accertata** la presenza della Ditta sulla piattaforma degli acquisti della Pubblica Amministrazione;

TRA

L'istituto scolastico 7° I.C. "G.A. COSTANZO" con sede a Siracusa in viale Santa Panagia 162 C.F. 80002030890, in appresso denominato "l'Istituto", legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Professoressa Lenora Coco, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto,

E

L'ISTITUTO DI VIGILANZA "2858 SECURITY S.R.L." con sede a Misterbianco (CT) in Corso Carlo Marx, 57/59 P.IVA: 04495320873, in appresso denominato "appaltatore".

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione e d'opera in cui le premesse costituiscono parte integrante valevole per anni 1 (uno) dalla data di stipula del contratto.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO -

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di vigilanza notturna e tele-vigilanza degli immobili di pertinenza dell'Istituto Comprensivo "G.A. COSTANZO" sito in Siracusa viale Santa Panagia 162.

Oggetto della prestazione di vigilanza notturna:

La vigilanza notturna consiste nell'assicurare non meno di numero due ispezioni in fasce orarie notturne prestabilite.

Le ispezioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:

sopralluogo per verificare la corretta chiusura delle porte e cancelli di ingresso e/o l'assenza di manomissioni degli accessi esterni agli immobili, il controllo visivo di tutti gli infissi dell'Istituto. Il vigilante sarà tenuto a lasciare all'esterno dell'ingresso un contrassegno di controllo a riprova dell'avvenuto servizio di sorveglianza.

Il vigilante dovrà operare con efficienza e tempestività. Qualora venga riscontrata la presenza di intrusi o malintenzionati all'interno del perimetro esterno degli edifici oppure nei relativi locali, oppure gli stessi soggetti siano colti nell'atto di commettere un furto o altro reato (danneggiamento, furto aggravato, rapina) ovvero, ancora, venga accertata in generale qualunque altra condotta o situazione che possa minacciare o porre altrimenti in pericolo l'integrità degli edifici o delle loro pertinenze, dovrà contrastarla con i mezzi a disposizione e avvertire immediatamente le forze dell'ordine.

Qualora si riscontri l'inadeguata chiusura di porte, finestre e/o cancelli, il vigilante dovrà provvedere chiudendole e, se necessario, avvisare il Servizio reperibilità.

Dovranno essere eseguite non meno di due ispezioni notturne tra le ore 22.00 e le ore 6.00 tutti i giorni feriali dell'anno e almeno tre nei giorni festivi e prefestivi. Le ispezioni vengono

svolte ad intervalli irregolari e ad orari sempre diversi, inoltre la prima ispezione viene eseguita entro le 23.30 e l'ultima dopo le ore 4.30.

Oggetto del servizio di televigilanza:

Il servizio di tele-vigilanza consiste nel collegamento telefonico degli impianti antifurto (digitali ed analogici) esistenti all'interno degli immobili oggetto del presente contratto con la centrale operativa dell'istituto di vigilanza.

In caso di allarme, la squadra di pronto intervento dell'appaltatore si attiva immediatamente ed interviene entro dieci minuti. La pattuglia verificherà il motivo dell'allarme, disinserisce all'occorrenza gli impianti e/o chiede l'intervento delle forze dell'ordine, qualora sia necessario. Sarà obbligatorio avvisare, altresì, l'Amministrazione al numero telefonico riportato nel contratto e/o un numero rilasciato dall'amministrazione.

Rapporto di intervento

Dopo ogni intervento derivante da ispezione, a seguito della quale sia stata riscontrata una qualche irregolarità o anomalia oppure dopo un intervento causato da allarme, viene redatto apposito rapporto da inviare all'ufficio di segreteria della scuola via e-mail e/o via fax entro le otto ore lavorative successive all'evento.

Tale rapporto indicherà almeno:

- 1) dati cronologici relativi all'evento (data, ora);
- 2) descrizione dell'evento;
- 3) nominativo del personale intervenuto;
- 4) misure di sicurezza adottate.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO -

Il servizio ha la durata di anni tre a decorrere dal 01 gennaio 2025 ed avrà termine in data 31 dicembre 2027. Non è previsto il tacito rinnovo.

ART. 3 - REQUISITI SOGGETTIVI DELL' APPALTATORE -

La validità e l'efficacia del presente contratto è condizionata al possesso ed alla conservazione per tutta la sua durata, da parte dell'appaltatore, di tutti i requisiti prescritti per lo svolgimento del servizio. La perdita anche di uno solo dei requisiti determina la risoluzione ipso iure del contratto.

ART. 4 - VARIAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO -

Ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il servizio, potrà essere sospeso in qualsiasi momento, qualora ciò si rendesse necessario per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

ART. 5 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE -

Il servizio oggetto dell'appalto è organizzato, diretto e svolto autonomamente dall'impresa appaltatrice con mezzi e personale propri. La stessa assume ogni rischio e responsabilità verso l'Amministrazione appaltante.

Sono a carico dell'appaltatore le retribuzioni, contribuzioni e relativi oneri riflessi del personale e quant'altro inerente e conseguente all'esecuzione dell'appalto.

Nell'esecuzione del servizio l'appaltatore utilizza esclusivamente personale regolarmente assunto ed inquadrato cui corrisponde il trattamento contrattuale e normativo non inferiore ai minimi previsti nel contratto di categoria, pena la risoluzione del contratto. Nel caso vengano riscontrate irregolarità, l'Amministrazione segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.

L'appaltatore si obbliga ad osservare ed a far osservare al proprio personale tutte le norme in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e in genere di tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori. Il dipendente dell'appaltatore è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze delle quali abbia avuto notizia o conoscenza nell'espletamento del servizio. E' fatto divieto assoluto al personale di introdurre estranei negli immobili di proprietà comunale.

ART. 6 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA -

L'appaltatore esegue il servizio di sorveglianza agli immobili osservando tutte le norme previste nel presente contratto. L'appaltatore si impegna, in particolare, ad eseguire il servizio di vigilanza oggetto del presente contratto con diligenza e perizia, regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante ovvero di altro soggetto responsabile a ciò espressamente delegato.

L'appaltatore è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di polizia ed alle norme legislative comunque inerenti ai servizi di vigilanza privata in generale ed a quelli specificatamente previsti nel presente contratto.

L'appaltatore è responsabile dell'opera del proprio personale ed ottempera, a propria cura e spese, tutte le disposizioni previste dai regolamenti.

Resta inteso che qualora dall'esecuzione del servizio o per cause ad esso legate dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti o terzi, o a cose di proprietà dell'Amministrazione o di qualsiasi altra cosa di proprietà di terzi, l'appaltatore si obbliga all'integrale risarcimento dei danni verificatisi esonerando da ogni responsabilità l'Amministrazione.

A copertura dei rischi di cui al precedente comma, l'appaltatore dichiara di essere coperto da apposita polizza con primaria compagnia di assicurazioni, che copra i rischi derivanti da responsabilità civile professionale verso terzi comunque arrecati nello svolgimento del servizio di vigilanza, con massimale di almeno Euro 5.000.000,00.

ART. 7 – CHIAVI DEGLI IMPIANTI / CUSTODIA -

Le chiavi degli immobili saranno consegnate dall'Amministrazione appaltante al soggetto responsabile indicato dall'impresa appaltatrice e saranno restituite al termine dell'appalto. La consegna di copia delle chiavi della cui custodia l'impresa si rende responsabile, risulterà da apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti. Le chiavi degli immobili dovranno essere sempre custodite in locali adeguati. Per nessun motivo le chiavi dovranno essere custodite a bordo dei mezzi di servizio se non per effettuare gli interventi di controllo.

ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO -

Non è ammesso il ricorso agli istituti della cessione del contratto e del subappalto.

ART. 9 – COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO -

Il costo del servizio per l'intero triennio è pattuito in €. 2.640,96 (duemilaseicentoquaranta/96) oltre I.V.A). Il pagamento del servizio avrà luogo, con cadenza trimestrale e in via posticipata, a seguito di presentazione di fattura elettronica, per il servizio svolto ed entro 30 giorni dal suo ricevimento nel rispetto D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, previa accertamento regolarità contributiva della ditta.

ART. 10 – CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO -

Ai sensi dell'articolo 1456 c.c., l'Amministrazione, con preavviso di sette giorni solari, mediante contestazione scritta all'appaltatore, in qualsiasi momento e con effetto immediato, può risolvere "di diritto" il presente contratto nei seguenti casi:

1. allorché l'appaltatore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto d'appalto;
2. allorché l'appaltatore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Amministrazione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto;
3. allorché vengano contestate dall'Amministrazione reiterate violazioni alle disposizioni del contratto d'appalto;
4. allorché vengano violate le norme in materia di cessione del contratto e di subappalto;
5. allorché l'appaltatore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure venga posto in stato di liquidazione;
6. allorché sia stata pronunciata nei confronti dell'appaltatore una sentenza definitiva di condanna per reati che riguardino il comportamento professionale dell'appaltatore;
7. allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione del contratto di appalto;
8. allorché l'appaltatore non costituisca o non mantenga in essere apposita polizza con primaria compagnia di assicurazione, che copra i rischi derivanti da responsabilità civile professionale verso terzi comunque arrecati nello svolgimento del servizio di vigilanza, con massimale di almeno € 5.000.000,00.

Ai sensi dell'articolo 1382 c.c., in caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione applica ai fini del risarcimento dei danni subiti una penale non inferiore al dieci per cento del valore dell'appalto. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione.

In ogni altro caso in cui l'inadempimento di una disposizione contrattuale sia di minore gravità l'Amministrazione, anziché risolvere il contratto, previa comunicazione scritta da inviare entro

sette giorni solari dal rilevato inadempimento, potrà contestare quest'ultimo all'appaltatore ed, in assenza di sue valide giustificazioni, da comunicarsi entro tre giorni solari dalla ricezione della contestazione applicherà,

a titolo di risarcimento danni una penale fino al cinque per cento del valore annuale dell'appalto salvo il diritto ai sensi dell'articolo 1382 c.c. agli ulteriori danni.

Nel caso in cui, all'indomani di un'ispezione, non sia riscontrato il contrassegno di controllo a riprova dell'avvenuto servizio di sorveglianza, l'amministrazione contesterà immediatamente il fatto all'appaltatore ed in assenza di sue convincenti giustificazioni, da presentare in qualsiasi forma entro 3 giorni solari dalla contestazione, applicherà una penale fissa di 20,00 euro per evento. Nel caso di reiterate contestazioni si applica il comma 1 del presente articolo.

La somma dovuta a titolo di penale viene riscossa dall'Amministrazione rivalendosi sui compensi maturati dall'appaltatore e non ancora liquidati a quest'ultimo.

ART. 11 – NORMA GENERALE DI RINVIO -

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, nel bando e nel disciplinare di gara, si rinvia a quanto previsto dalle norme in materia di contratti pubblici.

ART. 12 – FORO COMPETENTE -

Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il Foro di Siracusa.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ciascuna delle due parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati personali, compreso la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti alla esecuzione del contratto regolamentato dal presente contratto. Il responsabile del trattamento per l'Amministrazione è il Dirigente Scolastico.

Timbro e firma leggibile

Luogo e data

Siracusa 14/01/2025

Titolare Ditta 2858 SECURITY S.R.L. _____

Per accettazione espressa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del c.c. si approvano le seguenti clausole:

articolo 2 - durata del servizio -

articolo 4 - variazione e sospensione del servizio -

articolo 6 - responsabilità e assicurazione per l'espletamento del servizio di sorveglianza -

articolo 10 - clausola di risoluzione espressa del contratto -

articolo 12 - foro competente -

Ogni eventuale variazione a quanto sopra dichiarato andrà comunicata tempestivamente.

Le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a totale carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa LENORA COCO)

Timbro e firma leggibile
Titolare Ditta 2858 SECURITY S.R.L.

CIG: **B530F93353**